



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA  
UNO**

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO  
MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

**E-mail:** CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – **PEC:** CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

***Regolamento uscite didattiche e viaggi  
d'istruzione***

**approvato con delibera n. 8**

**del Consiglio di Istituto del 20 Aprile 2022**

## **Premessa**

L'Istituto Comprensivo Cremona Uno promuove i viaggi d'istruzione, gli scambi con l'estero, le visite guidate e le uscite didattiche come momenti educativi di crescita culturale, di maturazione civica degli studenti, come esperienza di apprendimento e di crescita della personalità; tali attività fanno parte integrante della programmazione didattica di ciascuna classe e sono inserite a pieno titolo nel P.T.O.F.

## **Art.1 - Finalità**

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche professionali che costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici momenti di evasione.

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le gite sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b) conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto dell'ambiente;
- c) conoscenza del patrimonio artistico, ambientale ed economico di realtà urbane nazionali ed estere;
- d) conoscenza delle realtà produttive relative alle materie tecniche di studio;
- e) scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali che europei.

Nella fase di scelta delle visite e dei viaggi possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione, ma non di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno a musei, mostre, aziende, fattorie, unità produttive che si configurano come uscite a piedi.

In tal caso si delega al Dirigente Scolastico l'approvazione di esse, sulla base delle proposte presentate dai docenti e sulla coerenza di tale visita con il percorso formativo.

Parimenti, le uscite che fanno parte di un progetto di maggiore complessità, si intendono approvate contestualmente al progetto stesso e non verranno inserite nel Piano delle uscite annualmente approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto per le parti di loro competenza.

## **Art. 2 – Autonomia delle scuole nella programmazione**

Le disposizioni contenute nella Nota MIUR prot. n. 2209 del 11/4/2012 stabiliscono che "a decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (art. 7, D.lgs. 97/1994), e dal Consiglio di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera "e", D.lgs. 297/1994).

Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce

opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

In virtù di queste disposizioni, si evince che viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione didattica e educativa e con gli orientamenti e finalità del PTOF.

Pertanto, gli organi collegiali interessati sono:

i consigli di intersezione, interclasse e di classe, con apposite delibere, formuleranno le proposte di viaggi compilando l'apposita modulistica;

il collegio docenti, mediante l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica cui i consigli si atterranno nelle proposte di viaggi e i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete; il piano uscite e sarà oggetto di apposita delibera o eventuale ratifica nelle sedute successive a quelle delle proposte dei Consigli;

il consiglio di Istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione.

### **Art. 3 – Tempi di programmazione delle proposte**

La sede naturale in cui qualunque attività integrativa deve trovare il suo momento propositivo è il Consiglio di Intersezione (scuola dell'infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria).

Le proposte, per tutte le tipologie previste devono provenire dai consigli di intersezione, interclasse e di classe ordinariamente **non oltre il 15 novembre**.

Ogni consiglio di intersezione, di interclasse o di classe provvede alla proposta del progetto con l'individuazione del referente, degli obiettivi, del periodo e di ogni altro aspetto organizzativo utile.

I responsabili di plesso all'atto della predisposizione del piano annuale delle uscite per plesso effettuano un primo controllo circa la regolarità della richiesta e la relativa documentazione.

La non presentazione della richiesta in segreteria entro i termini stabiliti determina la non effettuazione del viaggio, anche se previsto nella programmazione annuale.

Subito dopo la presentazione delle proposte, **e comunque entro il 30 novembre**, il Dirigente verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e, una volta acquisite le delibere di approvazione da parte del collegio docenti e del Consiglio d'Istituto, dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del DSGA.

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento delle attività didattiche di aula programmate non vengano sottratti tempi eccessivi alle ordinarie lezioni, appare adeguato, fermo restando il rispetto dei giorni previsti dal calendario scolastico, indicare in via ordinaria **sei (6) giorni** il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe da utilizzare in una o più occasioni.

Eventuali deroghe, solo per progetti didattici particolari, potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di autorizzare uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, compresa la valutazione delle offerte per le visite guidate e le gite scolastiche, nell'ambito della provincia di Cremona, deliberate dai competenti consigli di classe / interclasse / intersezione per sopraggiunte esigenze non previste nei piani delle uscite.

### **Art. 4 – Tipologia didattica delle uscite e dei viaggi di istruzione**

#### **Uscite didattiche sul territorio**

Vengono così definite le visite al territorio circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro. Fanno riferimento all'approfondimento della conoscenza di musei, gallerie,

monumenti, località di interesse storico ed artistico, partecipazione a spettacoli teatrali o a proiezioni, attività sportive, visite ad aziende o luoghi lavorativi particolari.

Si effettuano nell'arco dell'orario di lezione giornaliero nel territorio del Comune e/o nei Comuni limitrofi e, di norma, gli accompagnatori sono gli insegnanti in servizio orario.

Di norma si tratta di uscite a piedi o tramite il trasporto urbano pubblico.

### **Viaggi d'istruzione**

Per viaggio d'istruzione si intende ogni uscita di carattere pluridisciplinare a valenza culturale che comporta almeno la durata di un'intera giornata (eventualmente con uno o più pernottamenti fuori sede).

E' possibile individuare le seguenti tipologie di viaggi:

- Viaggi d'integrazione culturale

Si effettuano in località italiane per tutti gli alunni, od anche europee (solo per gli allievi delle classi terze secondaria), e sono finalizzati a una migliore conoscenza del territorio negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, folcloristici.

- Viaggi di integrazione con le realtà territoriale e di orientamento

Si riferiscono alle visite ad aziende, fattorie e unità di produzione e possono assumere carattere di esercitazioni didattiche o di laboratorio orientativo, anche in relazione alla partecipazione a mostre.

Gli accompagnatori possono essere individuati tra i docenti della sezione/classe.

Di norma

### **Viaggi connessi ad attività sportive o competizioni/concorsi di rilevanza culturale**

Si riferiscono a viaggi connessi ad attività sportive, quali partecipazioni a tornei o a manifestazioni culturali o concorsi anche extra provinciali.

### **Art. 5 - Periodi di effettuazione e modalità**

1. Viaggi e visite potranno essere programmati e svolti durante l'intero arco dell'anno scolastico, evitando periodi d'intenso traffico stradale, nei giorni prefestivi e di attività collegiali già programmate, privilegiando ove possibile il trasporto pubblico.
2. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o gravi situazioni per la sicurezza di alunni e personale, il Dirigente Scolastico, sentito il referente della gita ed il Presidente del Consiglio, può disporre la sospensione del viaggio.
3. Per le visite didattiche si raccomanda una attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di percorrenza e il tempo dedicato alla visita vera e propria.
4. E' consigliabile che il percorso massimo per i viaggi d'istruzione della durata di un giorno non superi i 400 Km (A/R)
5. In via generale è fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne (C.M.253/91), ciò per evitare disagi alla partenza o all'arrivo, e per far sì che l'itinerario, da percorrere prima di arrivare a destinazione, possa inserirsi nel contesto delle finalità educative dell'iniziativa.

### **Art. 6 - Procedure per l'attivazione, autorizzazione e attuazione dei viaggi**

1. Poiché i viaggi e le visite d'istruzione devono essere anche un momento di relazione inclusiva, nella scelta della meta e dell'articolazione del viaggio, i Consigli dovranno tener conto delle caratteristiche degli alunni partecipanti, in modo che tutti abbiano la possibilità di partecipare all'opportunità formativa, prestando particolare attenzione se vi sono alunni con disabilità.
2. I viaggi e le visite d'istruzione guidate devono essere proposti dai Consigli di intersezione, di interclasse e di classe entro il 15 novembre dell'anno scolastico di riferimento.
3. Le visite di istruzione e le uscite didattiche per visite a Musei, spettacoli teatrali o cinematografici che si svolgano nell'arco della singola giornata sono deliberate in autonomia dal singolo Consiglio di Classe, interclasse o intersezione.

4. Nel caso in cui l'attività prevista comporti uno o più pernottamenti, tale esperienza dovrà essere proposta dal Consiglio di Classe ed autorizzata dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, che terranno conto delle valenze didattico-disciplinari e dell'impegno economico richiesto alle famiglie degli allievi partecipanti.
5. La partecipazione ai viaggi connessi a gare sportive o culturali di norma prevede la partecipazione di un ristretto numero di allievi, sovente appartenenti a più classi. In tal caso è il Dirigente a concedere l'autorizzazione, sentito il parere dei Coordinatori delle classi di appartenenza in merito alla opportunità per l'allievo/i di partecipare all'evento.
6. In caso di visite d'istruzione di più giorni o di un solo che dovessero essere richieste per i primi mesi di scuola, la proposta deve essere approvata dai Consigli entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente.
7. In sede di Consiglio di classe dovrà essere compilata una scheda riepilogativa dell'iniziativa deliberata che dovrà essere consegnata, dal docente accompagnatore, in Segreteria o al docente delegato dal Dirigente, subito dopo la riunione del Consiglio di Classe.
8. La delibera del viaggio o della visita d'istruzione deve essere completa oltre che di meta, anche di programma dettagliato (in coerenza con gli obiettivi didattici) e dei nomi dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti che sono disponibili a sostituire i docenti accompagnatori in caso di necessità. Nel caso in cui nell'anno scolastico successivo sia cambiata la composizione del Consiglio di Classe ed uno o più dei docenti che si erano proposti come accompagnatori non dovessero più far parte del Consiglio di Classe, è possibile procedere ad una nuova ricognizione nel "nuovo" Consiglio di Classe per trovare sostituto/i.
9. Tra i docenti accompagnatori deve essere indicato il docente **referente della gita**.
10. La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:
  - a) elenco nominativo degli allievi/e partecipanti;
  - b) dichiarazioni di consenso delle famiglie;
  - c) elenco nominativi degli accompagnatori e dei sostituti e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
  - d) programma del viaggio;
  - e) relazione illustrativa degli obiettivi culturali didattici dell'iniziativa.

#### **Art. 7 - Docenti accompagnatori**

1. L'incarico di accompagnatore comporta al docente l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli allievi/e, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art.61 della Legge 11/07/80 n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
2. I docenti accompagnatori devono essere individuati tra i docenti appartenenti alla/e classe/i, in numero di almeno uno (1) accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso della partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, è prevista la presenza aggiuntiva di almeno un docente ogni due alunni disabili, possibilmente scelto tra uno dei docenti di sostegno. Il Consiglio di classe, interclasse o intersezione potrà deliberare non necessaria la presenza aggiuntiva di tale docente, tenuto conto del grado di autosufficienza dell'alunno e del programma della visita, dandone adeguata motivazione. Nel caso di alunno con certificazione di gravità, si prevede la presenza di un docente di sostegno e/o assistente educatore dedicato.
3. E' obbligatorio, oltre agli accompagnatori, individuare uno o più docente/i sostituto/i (un sostituto fino a 4 accompagnatori).
4. Per le uscite a piedi sul territorio e nel raggio di circa 10 km, corsi di nuoto/attività sportive, per la scuola infanzia, primaria e secondaria, è sufficiente un insegnante accompagnatore per classe, a condizione che questo insegnante non sia solo, ma sia affiancato da un altro adulto (insegnante che accompagna un'altra classe, genitore, collaboratore scolastico, esperto esterno, educatore). In ogni caso la responsabilità della classe rimane in capo all'insegnante.

5. Per i viaggi all'estero almeno uno degli accompagnatori deve possedere un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare.
6. Lo stesso docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione nel limite massimo di sei giorni ogni anno scolastico.

### **Art. 8 - Partecipazione degli alunni e percentuale partecipazione minima**

1. Perché una visita o viaggio d'istruzione possa essere effettivamente svolta **è necessaria l'adesione di almeno il 75% degli alunni iscritti** alla classe/sezione con possibilità di deroga del Dirigente Scolastico per particolari motivi.
2. Nel caso un alunno abbia ricevuto gravi sanzioni disciplinari comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica, il consiglio di classe o il Dirigente Scolastico, con adeguata motivazione, potrà deliberare l'esclusione dell'alunno dalla visita. Di tale delibera motivata verrà data comunicazione alla famiglia. In questo caso, nel calcolo delle adesioni non verrà tenuto conto dell'alunno escluso dalla gita come sanzione disciplinare.
3. Le allievi/e non partecipanti al viaggio di istruzione, se presenti nella scuola, potranno essere inseriti in altre classi. In caso di assenza da scuola tali allievi dovranno portare regolare giustificazione.

### **Art. 9 - Adesione in forma scritta**

1. L'adesione, sottoscritta dai genitori, richiesta dal docente referente della gita, deve essere assicurata, di norma, almeno un mese prima dell'effettuazione del viaggio.
2. Per le gite all'estero l'adesione deve pervenire entro 20 giorni dalla delibera del Consiglio di classe.

### **Art. 10 - Definizione dei costi e valutazione delle eventuali proposte delle Agenzie di Viaggio**

1. La segreteria, in accordo con il docente referente della gita, curerà la realizzazione del viaggio definendo il costo complessivo dello stesso:
  - a) acquisirà i preventivi dalle ditte di trasporto o agenzie di viaggio "pacchetto tutto compreso"; ove questo non fosse possibile e conveniente, costruirà il "pacchetto", acquisendo i preventivi da agenzie di trasporto.
  - b) I docenti o il referente della gita contatteranno i luoghi delle visite per definirne il costo e le modalità di pagamento.
  - c) Il Dirigente scolastico comparerà i preventivi acquisiti assegnando la fornitura, seguendo la normativa vigente in ambito dell'attività negoziale, e in particolare il DI n.129/2018.
  - d) i docenti cureranno le comunicazioni con le famiglie, specificando il costo pro-capite e il programma dettagliato del viaggio. Ai sensi della C.M. 291/92, *"...è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi idonei per documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento ..."*
2. Si ricorda che l'Istituzione scolastica dal 30/06/2020 deve adottare in via esclusiva per ogni tipologia d'incasso, senza nessuna esclusione, la Piattaforma Pago In Rete, ai sensi del Dlgs 165/2001, art.1, c.2 e del Dlgs. 217/2017, art. 65, c. 2. Pertanto, sarà compito dei docenti organizzatori avvisare per tempo la segreteria, in modo che quest'ultima abbia la possibilità di operare sulla piattaforma ministeriale per permettere ai genitori/ai rappresentanti dei genitori di effettuare il versamento correttamente.

### **Art. 11 - Rinunce e rimborsi**

1. La quota rimborsabile agli studenti che, per gravi ragioni documentate, non possono parteciparvi, sarà definita sulla base della possibilità della scuola di ottenere il rimborso o il mancato versamento da parte dell'agenzia o degli enti organizzatori delle attività.
2. Il Consiglio d'Istituto potrà esaminare la possibilità di prevedere nel bilancio una quota volta a esonerare o integrare eventuali allievi/e bisognosi dal contributo gita.

## **Art. 12 - Comportamento durante le uscite didattiche e la gita**

1. Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.
2. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
3. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
4. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
5. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.
6. Eventuali episodi di infrazioni disciplinari verranno segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori e saranno soggette alle corrispondenti sanzioni previste nel Regolamento di disciplina.
7. Riguardo all'uso dei cellulari, essendo le visite attività didattica, rimangono vigenti le stesse regole previste dal regolamento disciplinare.

## **Art. 13 - Relazione finale del referente della gita**

1. I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare con relazione scritta gli organi collegiali e il/la Dirigente scolastico, una relazione sull'andamento di esso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto, per gli interventi del caso.
2. Le informazioni cui sopra sono condizioni necessarie per il pagamento degli eventuali compensi accessori ai docenti e per il saldo della fattura alla ditta appaltatrice.

## **Art. 14 - Partecipazione in aggiunta o sostituzione di personale assente**

1. Sono autorizzati a partecipare alle gite solo e gli studenti delle classi interessate.
2. Solo in casi eccezionali e debitamente motivate, su autorizzazione del Dirigente scolastico, possono partecipare come accompagnatori anche docenti di altre classi, purchè dello stesso ordine di scuola ed aventi conoscenza degli alunni.
3. Solo in caso di assenza "dell'ultimo minute" di uno dei docenti accompagnatori, e contemporanea impossibilità documentata dei supplenti accompagnatori, questi può essere sostituito, con compiti di vigilanza, da docenti appartenenti ad altra classe.
4. In casi eccezionali (motivi di salute o comportamentali) si può prevedere la partecipazione del genitore in ogni ordine di grado, se autorizzato dal Dirigente Scolastico.
5. Durante la gita i genitori si impegnano ad osservare le disposizioni dell'insegnante a cui fa capo ogni responsabilità, parteciperanno alle gite e collaboreranno alla vigilanza, che resta comunque in capo ai docenti.

## **Art. 15 - Assicurazione**

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.
2. I docenti e gli alunni che hanno versato la quota di assicurazione dell'Istituto scolastico sono già garantiti da essa per tutte le visite e gite contenute del PTOF.
3. Coloro che non hanno versato la quota di assicurazione per poter partecipare a qualsiasi attività che preveda un'uscita dall'edificio scolastico, dovranno provvedere in autonomia ad essa e consegnarne relativa autocertificazione al referente della gita.

## **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'apposita delibera del Consiglio d'Istituto.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento l'istituzione scolastica farà riferimento alle normative vigenti in materia.